



Regione del Veneto

Contratto per l'affidamento del Servizio di Valutazione strategica e operativa del Programma Operativo Regionale del Veneto del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020

CUP: H79G17000140009

CIG: 71970265BC

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila____, il giorno _____ del mese di _____ in Venezia, presso gli uffici _____, siti in _____ avanti a me, _____ dott. _____, Ufficiale Rogante della Regione del Veneto, con sede in Venezia, sono comparsi personalmente i signori:

- _____ dott. _____, nat_ a _____ il _____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma, nella sua qualità di _____ e quindi, in nome e per conto della Regione del Veneto Giunta Regionale, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901 codice fiscale 80007580279, a tal fine autorizzato ai sensi della deliberazione n _____ in data _____ della Giunta Regionale del Veneto, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera " ", dispensato dalle parti dal darne lettura

- _____, nat_ a _____ (____) il _____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza della Società _____ con sede in _____, Via _____, _____, capitale sociale Euro _____ interamente versato, nella sua qualità di _____ e legale rappresentante della stessa, numero R.E.A. _____, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di _____, codice fiscale _____ e partita I.V.A. _____, [se ricorre il caso: capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituitosi ai sensi e dell'art. 48, commi 12 e 13 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (successivamente "Codice"), fra la succitata Impresa e la Società _____, con sede in _____, _____, numero R.E.A. _____, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Venezia, codice fiscale _____, Partita IVA _____, nonché per conto ed in rappresentanza del predetto



Raggruppamento Temporaneo, quale di esso mandatario], giusta scrittura privata autenticata nelle firme in data _____ dal notaio _____ di _____, Repertorio n. _____, ivi registrata in data _____ al n. _____ Serie _____, che in copia conforme al suo originale si allega al presente atto sotto la lettera " ".

Detti componenti, della cui identità personale e qualifica sono certo e faccio personalmente fede io Ufficiale Rogante, a mezzo del presente atto, la cui integrale compilazione viene da me Ufficiale rogante personalmente diretta

p r e m e t t o n o

- con la succitata deliberazione n. 224 del 28/02/2017 la Giunta Regionale del Veneto ha autorizzato l'indizione di una gara per l'aggiudicazione del servizio di Valutazione Strategica e operativa del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020;

- il succitato servizio è stato aggiudicato all'impresa " _____ " con sede in _____, Via _____, _____, che ha offerto sull'importo a base d'asta di Euro _____ la somma netta di Euro _____,00 come più precisamente si evince dal verbale a miei rogiti Rep. n. _____ in data _____ registrato a Venezia il _____ al n. _____ Serie Atti Pubblici e dai decreti del _____ n. _____ del _____ e n. _____ del _____, che in copia conforme ai loro originali si allegano al presente atto sotto le lettere " " e " ", dispensato dalla parti dal darne lettura.

Tutto ciò premesso e confermato e che si intende formi parte integrante e sostanziale del presente atto, ora i componenti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

Oggetto del Contratto

La Regione del Veneto, come sopra rappresentata, affida all'impresa _____, con sede in _____, [capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, (nel prosieguo denominato semplicemente Impresa) costituitosi ai sensi dell'art. 48, commi 12 e 13 del Codice, fra la succitata impresa e la Società _____, con sede in _____,] che come sopra rappresentata accetta, il servizio di Valutazione strategica e operativa del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 (di seguito POR FESR 2014-2020), in coerenza con il "Piano di valutazione", adottato ai sensi dell'art. 56, 1 del Regolamento (UE) 1303/2013 e approvato dal



Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 nella riunione del 15 dicembre 2016, i termini e le condizioni di seguito indicate e che dovrà essere realizzato in perfetta conformità all'Offerta Economica in data _____, all'Offerta Tecnica in data _____ che, in copia conforme ai loro originali, dispensato dalle parti dal darne lettura, si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere " " e " " perché ne facciano parte integrante e sostanziale, nonché alla documentazione di gara di cui ai decreti del _____ n. __ del _____ e n. __ del _____, sopracitati.

Art. 2

Importo del Contratto e finanziamento

La Regione del Veneto, per i servizi di cui al precedente art. 1, corrisponderà all'Impresa il corrispettivo di Euro _____ (_____ virgola __) IVA esclusa, attingendo ai finanziamenti della Programmazione dell'Unione Europea del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per il periodo 2014-2020.

Art. 3

Durata e luogo di esecuzione del servizio

Il presente Contratto decorre dalla data di stipulazione e si concluderà alla data del 31 dicembre 2023.

Oltre tale data, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione stessa, l'Aggiudicatario è tenuto a fornire assistenza all'Autorità di gestione, qualora sia necessario integrare i rapporti conclusivi oggetto del presente contratto a seguito del recepimento di osservazioni da parte del Comitato di Sorveglianza o della Commissione Europea.

Le prestazioni contrattuali saranno eseguite principalmente presso la sede dell'Aggiudicatario. Gli esperti valutatori dovranno partecipare alle riunioni e agli incontri concordati su richiesta dall'Autorità di gestione, alle riunioni del Comitato di sorveglianza, alle attività formative e alle attività di divulgazione così come descritte all'art. 6 del Capitolato di gara. Gli esperti valutatori e i componenti del gruppo di lavoro di cui all'art. 9 del medesimo Capitolato dovranno eseguire specifiche indagini presso i beneficiari (siano essi aziende, amministrazioni o aziende pubbliche o privati cittadini) degli interventi del POR FESR 2014-2020 nei termini e nelle modalità che saranno concordate con l'Autorità di gestione nel disegno di valutazione.

Art. 4

**Cauzione definitiva**

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del presente Contratto, l'Impresa presenta una cauzione definitiva a favore della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 103 del Codice, per l'importo di Euro ____.____,00 valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato:

mediante fideiussione n. _____ emessa in data _____ da _____, con sede in _____ Via _____ n. ____ Agenzia di _____, capitale sociale Euro _____.____.000,00, numero d'iscrizione al registro delle imprese di ____ e codice fiscale _____, autenticata nelle firma in data _____ dal Notaio _____ di _____, suo Rep. n. _____.

La garanzia fideiussoria prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

(oppure

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso la sezione di tesoreria provinciale dio presso l'azienda autorizzata....., a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante).

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dall'esecuzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 c.c..

La cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali da parte dell'Amministrazione la quale ha pertanto diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di



10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

Art. 5

Modalità di effettuazione dei pagamenti

Il corrispettivo sarà pagato mediante 5 (cinque) rate annuali posticipate di pari importo, a fronte della consegna della documentazione indicata nell'art. 6 del Capitolato Tecnico-Amministrativo di gara, entro le date indicate nella tabella riportata all'art. 14 del medesimo Capitolato.

La liquidazione degli importi suindicati avverrà entro i 30 giorni successivi al ricevimento di regolare fattura, la cui emissione sarà subordinata all'esito positivo della verifica, da parte dell'Amministrazione, della conformità delle attività e servizi prestati e dei relativi prodotti. Tale verifica dovrà concludersi entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione prevista.

In ottemperanza alle norme che disciplinano i rapporti economici con la Pubblica Amministrazione (Legge n. 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, DM 3 aprile 2013, n. 55, DL 24 aprile 2014, n. 66, art. 25) l'Amministrazione non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche del citato DM n. 55/2013. Tali fatture dovranno, pertanto, essere indirizzate al seguente Codice Univoco Ufficio: FI3EFF. Le fatture dovranno riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" in quanto all'Aggiudicatario sarà pagato il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario dall'Amministrazione. La fattura dovrà, inoltre, riportare le seguenti informazioni:

- gli estremi della nota con cui sono stati comunicati gli impegni di spesa assunti sul bilancio regionale (art. 56, comma 7, D. Lgs 118/2011);
- il riferimento al cofinanziamento da parte del FESR – Asse VII Assistenza tecnica – POR VENETO FESR 2014 - 2020;
- il Codice Identificativo della Gara: 71970265BC;
- il Codice Unico di Progetto: H79G17000140009.

Inoltre, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 30, comma 5-bis del Codice, sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero,50) sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Pertanto, l'imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del Contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo.



Ciascuna fattura dovrà essere intestata alla Regione del Veneto, Direzione Programmazione Unitaria, Rio Tre Ponti 3494/A - 30123 Venezia (VE), Codice Fiscale 80007580279.

Art. 6

Obbligazioni a carico dell'Aggiudicatario

L'Aggiudicatario è obbligato a sostenere gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria e/o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'Aggiudicatario garantisce che l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto avvenga a regola d'arte, nel rispetto di quanto prescritto:

- dalle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione del Veneto da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- dalle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel Capitolato Tecnico - Amministrativo e nell'Offerta Tecnica.

Qualora le prestazioni dovessero essere eseguite presso i locali dell'Amministrazione, l'Aggiudicatario adempierà alle proprie obbligazioni secondo modalità e tempi definiti con l'Amministrazione e senza interferire con l'attività lavorativa in corso presso i locali della stessa. L'Aggiudicatario si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato Tecnico e offerti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Art. 7

Consegna dei prodotti e relativa verifica

L'Aggiudicatario dovrà consegnare ogni singolo prodotto previsto dal Piano di valutazione entro le scadenze indicate nella tabella sotto riportata e secondo le seguenti modalità:

- n. 1 copia documento digitale non editabile (in file pdf non protetto), con relativa nota di trasmissione, a mezzo di posta elettronica certificata, facente fede dell'effettivo adempimento e del rispetto dei termini;
- n. 1 copia documento digitale editabile;
- n. 1 copia documento stampata e sottoscritta in originale dai componenti del gruppo di lavoro.



Ai fini del pagamento del corrispettivo, l'Aggiudicatario dovrà, entro 20 giorni dalla consegna del materiale di cui alla tabella del presente articolo, presentare la seguente documentazione:

- relazione descrittiva dell'attività svolta nel periodo;
- riepilogo dei prodotti/documenti inviati;

La verifica di conformità sui prodotti e sulla documentazione sarà svolta dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 102 del Codice, secondo quanto previsto dal Capitolato e dal Disciplinare di gara, anche in conformità alle disposizioni regionali in materia di acquisizione di beni e servizi.

Prodotti	Termini di Consegna				
Disegno integrato di valutazione	3 mesi dopo la stipula del contratto				
Rapporti valutativi a carattere operativo	31/05/2019	30/04/2020	30/04/2021	30/04/2022	30/04/2023
Rapporti valutativi a carattere strategico	31/05/2019				30/04/2023
Approfondimenti tematici (n. 4 complessivi)	31/05/2019		30/04/2021		30/04/2023
Ulteriori approfondimenti tematici (n. 3 complessivi)	Da concordare con l'Autorità di Gestione				

Art. 8

Inadempienze e risoluzione

Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del Codice, qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate, è facoltà dell'Amministrazione – previa contestazione degli addebiti all'Appaltatore – risolvere il Contratto di appalto per inadempimento ex art. 1456 del Codice civile, con incameramento della garanzia definitiva ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:

- qualora si siano verificate più di tre violazioni delle prescrizioni contrattuali per le quali l'Amministrazione abbia applicato penali;
- applicazione di penali per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci) del valore del Contratto;
- in caso di ritardi superiori a n. 30 giorni nella consegna dei prodotti di cui agli artt. n. 6 e n. 14 del Capitolato;
- danno all'immagine della Regione del Veneto;
- violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- violazione del Protocollo di Legalità in materia di contratti pubblici regionali;
- violazione del Codice di Comportamento;



- violazione degli adempimenti previsti dall'art. 22 del Capitolato in caso di subappalto.

Resta inteso che l'Amministrazione si riserva di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 80, comma 5 del Codice dei contratti e s.m.i.

Il provvedimento di risoluzione del Contratto sarà oggetto di notifica all'impresa secondo le vigenti disposizioni di legge.

La risoluzione comporterà, come conseguenza, l'incameramento da parte della Regione, a titolo di penale, della cauzione, la sospensione dei pagamenti per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate, nonché il risarcimento degli eventuali maggiori danni conseguenti alla esecuzione. Con la risoluzione del Contratto sorgerà, in capo alla Regione, il diritto di affidare a terzi la prestazione o la parte rimanente di essa, in danno all'impresa inadempiente. All'impresa inadempiente saranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dalla Regione rispetto a quelle previste dal Contratto. Nel caso di minori spese, nulla competerà all'impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà l'impresa inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa potrà incorrere per legge per i fatti che avessero motivato la risoluzione del Contratto.

Art. 9

Personale adibito al servizio

Affinché l'attività di valutazione richiesta sia eseguita nei tempi e nei modi prestabiliti, il soggetto aggiudicatario mette in campo adeguate risorse organizzative, tecniche e professionali. Con specifico riferimento a queste ultime dovrà essere costituito un apposito gruppo di lavoro composto da professionalità aventi i requisiti di cui all'art. 9 del Capitolato Tecnico-Amministrativo.

In sede di offerta, per ciascun componente del gruppo di lavoro sono stati elencati i titoli professionali posseduti, le esperienze professionali pertinenti, le specifiche competenze, il ruolo e le responsabilità assunte nell'esecuzione del servizio. Per ciascun componente del gruppo di lavoro proposto è stato presentato il curriculum in formato europeo, da cui sia possibile evincere e confermare quanto dichiarato in sede di offerta. Il gruppo di lavoro è composto da un numero adeguato di risorse aventi le professionalità e le competenze indicate all'art. 9 del Capitolato Tecnico-Amministrativo. Nella composizione del gruppo sono rispettati il principio della parità di genere ed il principio di non discriminazione.



L'eventuale sostituzione di componenti del gruppo di lavoro è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione, che potrà essere rilasciata solo previa richiesta motivata dell'Aggiudicatario, inoltrata all'Amministrazione stessa e solo se i sostituti presentano un curriculum analogo o più qualificato rispetto a quello delle professionalità sostituite, fermo restando quanto previsto all'art. 8 del Capitolato Tecnico-Amministrativo.

Al fine di assolvere compiutamente al servizio, dovrà inoltre essere assicurata, con oneri a carico dell'Appaltatore, la mobilità dei componenti del gruppo di lavoro appositamente costituito, presso le sedi istituzionali della Regione del Veneto a livello regionale, nazionale ed europeo e delle imprese e degli enti pubblici finanziati dal POR VENETO FESR 2014-2020 sul territorio regionale. L'Amministrazione si riserva di recedere in qualsiasi momento dal contratto qualora il servizio non fosse erogato dai componenti del gruppo di lavoro presentato in sede di offerta o la sostituzione degli stessi non fosse stata regolarmente autorizzata ai sensi delle disposizioni del presente articolo. L'Aggiudicatario è tenuto al rispetto della normativa in materia di assunzione del personale, ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, nonché tutti gli obblighi previsti dalla legge in materia contributiva e previdenziale. La violazione di tali normative comporterà ogni conseguenza prevista dalla legge, anche di natura penale.

Art. 10

Variazione del servizio e recesso

Nel corso dell'esecuzione contrattuale, l'Amministrazione potrà apportare modifiche nonché varianti nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106, comma 1, del Codice e dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

E' facoltà dell'Amministrazione recedere dal Contratto di appalto ex art. 1373 del Codice civile, anche se è già iniziata la prestazione del servizio. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all'Appaltatore di apposita comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata, la quale dovrà pervenire almeno un mese prima della data del recesso, in tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'Appaltatore unicamente le prestazioni già correttamente eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso. A tal fine l'Aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice civile.



Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, l'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal Contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto Contratto siano migliorativi rispetto a quelli del Contratto stipulato e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 11

Subappalto

[*Nel caso di assenza di subappalti: L'impresa dichiara che non intende far ricorso al subappalto.*]

[*Nel caso di previsione di subappalti:*

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell'Appaltatore, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione di quanto subappaltato.

L'Amministrazione regionale provvederà al pagamento delle prestazioni subappaltate esclusivamente al soggetto Appaltatore, al quale competerà l'onere dei pagamenti in favore dei subappaltatori.

Il subappalto è sottoposto alle condizioni dell'art. 105 del Codice.

Resta inteso che:

- tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 11 sono assunti dall'Aggiudicatario anche nei confronti di eventuali subappaltatori;
- nel Contratto di subappalto dovrà essere inserita apposita clausola che prevede il rispetto degli obblighi indicati nell'art. 13 del Capitolato Tecnico-Amministrativo.]

Art. 12

Informativa ex Art. 13 D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs.196/2003 il Titolare del trattamento dati personali è la Giunta Regione del Veneto nella persona del suo legale rappresentante. Responsabile del trattamento interno dei dati è il Dirigente Regionale pro tempore della Unità Organizzativa Programmazione e gestione FESR.

I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali.



L'impresa, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/03, dà il proprio assenso alla trattazione dei dati con i sistemi elettronici o manuali in modo da garantirne comunque la sicurezza e la riservatezza. E' fatto assoluto divieto all'impresa di divulgare a terzi informazioni, dati, notizie o documenti di cui venisse a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio, o comunque in relazione ad esso.

Art. 13

Responsabilità civile

Con la stipula del Contratto, l'Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili all'Aggiudicatario stesso, anche se eseguite da parte di terzi, eventualmente subiti da parte di persone o beni.

L'Aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 14

Foro competente

Non è ammesso dalle parti il ricorso all'arbitrato. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Aggiudicatario e l'Amministrazione, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

Art. 15

Responsabile unico del procedimento e Direttore dell'esecuzione del Contratto

Per l'esecuzione del servizio di cui al presente Contratto sono individuati:

- quale responsabile unico del procedimento, il _____ pro-tempore del _____, Sig. _____ dr. _____
- quale direttore dell'esecuzione, il Responsabile pro-tempore del _____, Sig. _____ dr. _____

Art. 16

Tracciabilità dei flussi finanziari



L'impresa dichiara di conoscere e di assumersi tutti gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., anche nei confronti di eventuali subappaltatori e si impegna a:

- comunicare il numero di conto corrente dedicato, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare, nonché le eventuali modifiche;
- comunicare alla Regione del Veneto le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;
- apporre, negli strumenti finanziari utilizzati per le transazioni, il Codice Identificativo di Gara (CIG) ed il Codice Unico Progetto (CUP);
- ad inserire apposita clausola in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria nei contratti con i propri contraenti, di cui, su richiesta, fornirà copia alla stazione appaltante;

[*in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese: L'Impresa mandataria si impegna a rispettare le norme sulla tracciabilità anche nei pagamenti effettuati a favore delle imprese mandanti.*]

L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Con riferimento a quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis della Legge 136/2010, rimane stabilito che tutti i pagamenti saranno accreditati (e quindi i flussi finanziari relativi al presente Contratto rintracciabili) presso la Banca _____, sul conto corrente Codice IBAN _____, il cui mancato utilizzo determinerà la risoluzione di diritto del presente Contratto.

Art. 17

Spese contrattuali

Tutti gli oneri fiscali riguardanti il servizio oggetto del presente Contratto rimangono a carico dell'impresa, così pure le spese inerenti imposte di bollo e di registrazione del presente atto. Le Parti dichiarano che il presente Contratto è assoggettato a IVA, per cui chiedono la registrazione con applicazione dell'imposta in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del DPR n. 131 del 1986.

Art. 18

Oneri per la sicurezza

In relazione a quanto previsto del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e della Determinazione n. 3 in data 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e



forniture le Parti dichiarano che il servizio oggetto del presente Contratto non è soggetto ad interferenze e che, pertanto, non è necessario allegare il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi per le interferenze) ed i costi della sicurezza per i rischi da interferenze sono pari a 0,00.

Al presente appalto non si applicano gli oneri in materia di salute e sicurezza da rischio specifico o aziendali riferibili all'esecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice dei Contratti e s.m.i. in quanto servizi di natura intellettuale.

Il signor _____ dr. _____ dichiara, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 47 e seguenti del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che la Regione del Veneto, nella procedura di aggiudicazione di questo appalto, ha rispettato tutte le prescrizioni previste dall'art. 26, comma 3 e 3 bis della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e che il servizio oggetto del presente Contratto non è presente nelle convenzioni Consip attive.

Art. 19

Protocollo di legalità e Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'Aggiudicatario si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012, aggiornato al 7 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale:

<http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>,

e di accettarne incondizionatamente contenuto ed effetti.

L'impresa si impegna ad osservare ed a far osservare al proprio personale dipendente ed ai propri collaboratori le norme contenute nel Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione del Veneto approvato con DGR. n. 1266 del 3 luglio 2012.

[*se ricorre il caso*: Il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 e ss. del D. Lgs. 159/2011, in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 92, comma 3, del citato decreto.]

La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore di imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione, ma che non sono risultate aggiudicatarie.

Art. 20

Divieto di cessione del Contratto



Salvo quanto previsto dall'articolo 106, c. 1, lettera d), del Codice, è fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

Art. 21

Brevetti industriali e diritto d'autore

L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'Aggiudicatario, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'Aggiudicatario assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'Aggiudicatario delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Art. 22

Clausola di pantouflage

Il Sig. _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa, nell'ultimo triennio.

Art. 23

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente atto, si rimanda alla normativa comunitaria,



nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici di servizi.

Ai sensi della vigente normativa il presente contratto è sottoscritto in modalità digitale. Gli effetti giuridici della stesso decorrono dalla data di acquisizione delle firme digitali avvenuta in presenza delle parti in data